



COMUNE DI PEIA

Schema di convenzione per la realizzazione di attività di promozione sociale da svolgersi ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 presso il Centro Sportivo Comunale posto in Peia – Via Campo Sportivo" per il periodo 01/04/2025-31/12/2033 assegnato all'Ente del Terzo Settore denominato

Il giorno ... del mese di dell'anno 2025, nella residenza comunale di Peia,

TRA

Il comune di Peia, rappresentato da, Responsabile del Settore Affari generali, che agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Peia, con sede legale a Peia in Via Ca' Zenucchi, 3 Codice fiscale 81001780162 e Partita IVA 00980090161, di seguito anche solo "Amministrazione procedente"

E

L'ETS "....." rappresentata da, nella qualità di Legale Rappresentante pro tempore, con sede in, alla via/piazza, n., P. IVA / C.F., iscritta al RUNTS , di seguito anche solo "ETS partner"

PREMESSO che:

- il comune di Peia riconosce il ruolo sociale del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
- il comune di Peia intende favorire e incrementare la partecipazione attiva della comunità per lo svolgimento di attività di interesse generale e di rilevanza sociale volte al perseguimento del bene comune;
- l'Amministrazione comunale riconosce la funzione sociale di Associazioni, Gruppi, Enti e Comitanti appartenenti all'area dell'associazionismo e del volontariato che perseguono fini volti alla tutela del patrimonio naturale, ambientale, artistico e culturale ed intende promuovere e sostenere le loro attività ed iniziative anche attraverso l'erogazione di benefici economico - finanziari ed altri vantaggi economici;
- che il Comune di Peia è proprietario del centro sportivo posto in via Campo Sportivo;
- che il suddetto bene è da qualificarsi come bene indisponibile ai sensi dell'art.826 c.c., e che lo stesso è inserito nell'ambito di un'area pubblica, in cui sono altresì presenti:
 - a) campo di calcio;
 - b) spogliatoi per i giocatori e servizi igienici con docce e alcuni locali di servizio;
 - c) area gioco;
 - d) piastra polifunzionale;
 - e) campo da bocce;
 - f) chiosco/bar con porticato e relativi servizi igienici;
 - g) aree verdi annesse;

RICHIAMATI:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione Italiana che riconosce il principio della sussidiarietà orizzontale ai sensi del quale Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;



COMUNE DI PEIA

- l'art. 119, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., che prevede la possibilità per gli Enti Locali di stipulare accordi di collaborazione o convenzioni con soggetti pubblici e/o privati, per favorire una migliore qualità di servizi e/o interventi;
- il D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm.ii., in particolare:
 - l'art. 55, D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 e ss. mm.ii. («Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», in avanti anche solo "CTS" o "Codice"), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accREDITamento e prevede che «In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accREDITamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona»
 - l'art. 55, comma 3, ai sensi del quale «La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (...)»;
- le «Linee guida sul rapporto fra PA ed Enti di Terzo Settore, ai sensi degli articoli 55 – 57 del decreto legislativo n. 117/2017», adottate con DM n. 72/2021, in ordine agli adempimenti procedurali, compresi quelli in materia di pubblicità e di trasparenza;
- l'art. 6, co. 1, D.lgs. 31 Marzo 2023, n. 36, ai sensi del quale non rientrano nel campo di applicazione del Codice dei Contratti pubblici di cui al medesimo D.lgs. le procedure afferenti agli istituti di cui al Titolo VII del D.lgs. 3 Luglio 2017, n.117;

DATO ATTO che:

- il comune di Peia con determinazione n. del ha indetto un "Avviso pubblico finalizzato all'individuazione di un soggetto del terzo settore con cui avviare, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs 117/2017, la co-progettazione per la realizzazione di attività di promozione sociale presso il Centro Sportivo Comunale posto in Peia – Via Campo Sportivo". Periodo 01/04/2025-31/12/2033.";
- in esito alla suddetta selezione, l'ETS è risultata in posizione utile in graduatoria tra i soggetti ammissibili al convenzionamento per la realizzazione delle attività riportate nell'avviso, come da determinazione n. del

VERIFICATO che l'ETS

- È iscritto al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), al numero di repertorio nella sezione
- Possiede i requisiti di ordine generale e di capacità organizzativa necessari per svolgere le attività oggetto della convenzione;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue



COMUNE DI PEIA

Art. 1 Oggetto della convenzione

Forma oggetto della presente convenzione l'assegnazione da parte dell'Amministrazione procedente all'ETS partner delle attività di promozione sociale presso il Centro Sportivo di proprietà comunale posto in Peia – Via Campo Sportivo composto da:

- campo di calcio;
- spogliatoi per i giocatori e servizi igienici con docce e alcuni locali di servizio;
- area gioco;
- piastra polifunzionale;
- campo da bocce;
- chiosco/bar con porticato e relativi servizi igienici;
- aree verdi annesse;

Le aree sono identificate da planimetria allegato a) alla presente convenzione.

Art. 2 Modalità di espletamento delle attività

Le attività saranno svolte dall'ETS partner nel bene immobile indicato al precedente articolo 1, secondo le seguenti modalità, così come indicate nello schema di attività presentato dall'ETS partner in sede di partecipazione alla procedura di selezione:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Art. 3 Impegni dell'Amministrazione procedente e dell'ETS partner

Le parti si impegnano reciprocamente a uniformare i propri comportamenti, nelle relazioni derivanti dalla presente procedura, al generale principio di correttezza e buona fede, nonché a salvaguardare e valorizzare la natura collaborativa del partenariato.

In qualsiasi momento della vigenza della convenzione, l'Amministrazione procedente può disporre ispezioni, verifiche e controlli, anche tramite terzi incaricati, presso l'ETS partner allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle attività, il rispetto di tutti gli obblighi assunti e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni di carattere contabile, amministrativo e gestionale prodotte. L'ETS partner dovrà a tal scopo consentire visite e sopralluoghi e fornire, su richiesta, ogni opportuna assistenza, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica, contabile, amministrativa, la strumentazione e quant'altro necessario.

3.1 Impegni del Comune di Peia

L'Amministrazione procedente, attraverso la sua struttura tecnica, amministrativa e operativa, si impegna a:

- 1) consegnare il bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente esclusivamente per le attività previste nel progetto e indicate nello schema presentato dall'ETS partner in sede di partecipazione alla procedura di selezione; sono altresì a disposizione del ETS partner gli arredi/attrezzature e la strumentazione tecnica ivi presenti nello stato di fatto in cui si trovano, il cui elenco costituirà allegato al verbale di consegna;



COMUNE DI PEIA

- 2) presidiare stabilmente, con i propri referenti ed in raccordo con i referenti dell'ETS partner, gli ambiti istituzionali/amministrativi e tecnico/gestionali previsti per il governo del partenariato, come individuati nel presente documento;

3.2 Impegni dell'ETS partner

L'ETS partner si impegna a:

- 1) nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato in particolare del d.lgs. n.117/2017 – nonché degli obiettivi e delle disposizioni diffusi dall'Amministrazione precedente, provvedere allo svolgimento delle sopra individuate attività e a garantire la quantità e la qualità degli interventi definiti nella presente convenzione nei limiti delle proprie disponibilità e risorse umane;
- 2) realizzare le attività/interventi oggetto della presente convenzione, secondo le strategie e con le azioni/strumenti individuati e sviluppati in sede di candidatura;
- 3) partecipare ai momenti di confronto e verifica indetti dall'Amministrazione precedente;
- 4) garantire che tutti i soggetti impiegati nello svolgimento delle varie attività oggetto della convenzione siano in possesso delle capacità tecniche e pratiche necessarie, nel rispetto di tutte le norme e di tutte le disposizioni di legge;
- 5) adottare in ogni caso ogni controllo atto a prevenire infrazioni e ad assicurare l'incolumità del personale addetto, manlevando l'Amministrazione precedente da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti (compresa morte) che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività oggetto della convenzione;
- 6) sviluppare le ulteriori proposte innovative/migliorative che, in sede di progettazione condivisa, saranno di volta in volta considerate necessarie o utili al perseguimento degli obiettivi generali del partenariato;
- 7) affinché le attività affidate siano rese con continuità e si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione precedente delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
- 8) garantire che tutti i soggetti impiegati nello svolgimento delle varie attività oggetto della convenzione abbiano idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs 117/2017.
- 9) assicurare lo svolgimento delle attività oggetto del presente partenariato nel rispetto di tutte le norme vigenti riguardanti il trattamento dei dati personali.
- 10) Svolgere attività operativo - gestionali, nonché attività complementari, finalizzate alla gestione ottimale dell'impianto sportivo, al suo miglioramento funzionale-operativo ed alla migliore fruibilità della struttura, quali:



COMUNE DI PEIA

- a. gestione e manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili collegati all'impianto sportivo, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in relazione alle principali finalizzazioni d'uso dello stesso;
- b. sviluppo delle attività inerenti l'organizzazione degli utilizzi dell'impianto da parte di associazioni, enti e gruppi;
- c. gestione dei servizi di assistenza all'utenza in relazione alla fruibilità della struttura e delle attività in essa realizzate;
- d. gestione delle attività per la sorveglianza dei beni mobili ed immobili relativi all'impianto, nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi alla stessa;
- e. gestione delle attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività della struttura;
- f. gestione del locale annesso all'impianto adibito a chiosco.

Per l'effettuazione di tali attività è richiesto lo svolgimento di una serie minima di prestazioni, interventi ed obblighi, i cui elementi descrittivi sono di seguito elencati:

- a) provvedere alla manutenzione ordinaria (definita dall'art. 31 lett. A della L. 457/78) degli immobili e di tutte le aree annesse ricomprese nell'allegata planimetria. Si precisa che nell'ordinaria manutenzione rientrano le spese relative a quelle opere in generale necessarie al mantenimento della struttura nella sua integrità totale; sono di competenza dell'ETS partner, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sorveglianza nei giorni di apertura, la pulizia dei tappeti erbosi e dei vialetti, la raccolta dei rifiuti abbandonati, lo svuotamento dei cestini porta-rifiuti, il regolare taglio e la manutenzione delle aree verdi presenti nell'area, la pulizia generale dell'intera area, l'apertura e chiusura dei bagni presenti nel centro sportivo con pulizia quotidiana e rinnovo dei materiali di consumo (sapone, carta igienica, tovaglioli asciugamani);
- b) assicurare il regolare funzionamento del centro sportivo, secondo le modalità individuate dal progetto presentato in sede di gara ed assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali e manutentivi dell'impianto stesso;
- c) acquisire le abilitazioni professionali prescritte dalla legge in caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- d) vigilare sui beni pubblici presenti nell'area oggetto di concessione;
- e) assicurare il servizio igienico agli utenti del parco e delle aree sportive;
- g) svolgere regolarmente la pulizia dell'intera area interessata al progetto;

Il gestore assume a proprio carico anche tutti gli oneri e le responsabilità connesse alla gestione dell'impianto rispondendo in via diretta ed esclusiva dell'attività sia nei confronti del Comune che di terzi.

L'ETS partner si impegna inoltre a:



COMUNE DI PEIA

- 1) rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza sul luogo di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato, compresi eventuali volontari;
- 2) presentare, se sussiste obbligo, la SCIA per attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- 3) versare il deposito cauzionale o presentare fideiussione, a garanzia del perfetto mantenimento dello stato di fatto delle aree concesse per lo svolgimento del progetto, quantificato in €.3.000,00. Tale cauzione è svincolata al termine del progetto a seguito della verifica, da parte degli uffici competenti, dell'esatto ripristino delle aree in questione;
- 4) stipulare assicurazione per responsabilità civile sui rischi derivanti nella gestione con un massimale minimo di € 2.000.000,00= (duemilioni/00) per tutto il periodo di vigenza della convenzione;
- 5) provvedere alla dichiarazione e al pagamento della TARI (tariffa rifiuti e servizi) per le aree imponibili utilizzate per lo svolgimento del progetto;
- 6) provvedere al subentro nei contratti delle utenze di energia elettrica, metano e acqua potabile dell'intero impianto.
- 7) conservare agli atti tutta la documentazione di progetto, amministrativa, contabile e fiscale, garantendone il libero accesso all'Amministrazione (gli stessi dovranno essere esibiti in sede di verifica o di richiesta dell'Autorità competenti), ai sensi dell'art. 82 del Regolamento UE n. 2021/1060 al quale integralmente si rinvia.
- 8) fornire all'Amministrazione tutte le informazioni necessarie alle attività di monitoraggio e rendicontazione; si impegna altresì, annualmente e precisamente entro il 31 marzo dell'anno successivo, a relazionare e rendicontare le attività svolte.

Art. 4 - Consegna e restituzione delle aree

Prima dell'avvio del progetto, il soggetto selezionato deve prendere accordi con il personale del Servizio Tecnico per procedere alla formale consegna dell'area. In tale occasione si procede ad un sopralluogo congiunto dello stato di fatto dei luoghi, a seguito del quale è redatto un verbale di consegna al fine di verificare, al termine della concessione, che i luoghi siano ripristinati nelle stesse condizioni in cui sono state consegnati.

Alla cessazione del progetto il ETS partner è tenuto:

- a) alla restituzione degli spazi, locali ed aree di cui ha avuto la disponibilità nel medesimo stato in cui li ha ricevuti;
- b) provvedere alla rimozione di tutte le attrezzature proprie utilizzate e al ripristino delle aree.

Qualora i tecnici comunali dovessero rilevare un danneggiamento delle aree concesse, l'ufficio competente incamera la cauzione (in maniera proporzionale ai danni arrecati) per sostenere il costo del corretto ripristino dell'area.

Art. 5 - Prescrizioni

- 1) Deve essere assicurato, durante lo svolgimento di eventuali attività organizzate dall'ETS partner, un servizio di vigilanza attraverso idoneo personale che garantisca l'ordinato svolgimento delle manifestazioni, segnalando all'occorrenza eventuali situazioni di ordine pubblico o pubblica sicurezza alle autorità preposte.
- 2) Qualora l'ETS partner intenda organizzare eventi di pubblico spettacolo, dovrà autonomamente conseguire le autorizzazioni prescritte ai sensi del TUPS oltre a rispettare i vincoli di inquinamento acustico, salvo deroghe, previste dal vigente piano comunale. Per lo svolgimento delle suddette attività devono essere utilizzate strutture adeguate e che garantiscano la sicurezza dei fruitori dell'area. L'organizzatore si impegna a non modificare lo stato di fatto dei manufatti e del verde presenti nell'area occupata e dovrà adottare tutte le misure e le precauzioni finalizzate al mantenimento del suolo e del verde pubblico. Non devono essere utilizzate le alberature presenti come supporto per cavi, stendardi pubblicitari, luminarie o altro materiale. In caso di eventi di pubblico spettacolo, deve essere installato, ove necessario, un numero adeguato di bagni chimici, collocati in posizione poco visibile e ad opportuna distanza dall'area adibita alla somministrazione.



COMUNE DI PEIA

- 3) L'amministrazione può concedere parte dell'area interessata al progetto ad Associazioni o ad altri Enti per manifestazioni e/o feste; durante tale periodo restano a disposizione dell'ETS partner tutte le aree non oggetto della concessione di cui al precedente periodo, sino alla conclusione dell'evento che sarà comunicata da parte dell'ente. Non sarà dovuto alcun compenso al ETS partner per la sottrazione temporanea delle suddette aree per il tempo necessario allo svolgimento dell'evento e ripristino delle aree interessate. Nel corso di tale periodo, restano in capo al soggetto terzo organizzatore la responsabilità delle aree concesse e l'obbligo di provvedere alla pulizia ed al ripristino al termine della manifestazione/evento/festa.

Art. 6 - Risoluzione e recesso

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato da parte dell'Amministrazione procedente in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza che all'ETS partner nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili o per far fronte a situazioni di emergenza.

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, l'Amministrazione procedente ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni riscontrate a carico dell'ETS proponente.

Inoltre, l'Amministrazione procedente può risolvere la presente convenzione:

- 1) qualora l'ETS partner violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- 2) qualora l'ETS partner venga sciolta, ovvero perda i requisiti di ordine generale soggiacenti alla procedura di convenzionamento;
- 3) per omessa presentazione della documentazione richiesta;
- 4) per mancata presentazione della rendicontazione richiesta qualora l'omissione si protragga oltre 30 giorni dalla richiesta formale effettuata da parte dell'Amministrazione procedente;
- 5) per mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti delle attività oggetto di convenzione o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
- 6) per gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- 7) per mancata copertura assicurativa di cui all'art.7 della presente convenzione;
- 8) per frode dimostrata a carico dell'ETS partner in danno all'Amministrazione procedente, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- 9) per accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte dell'ETS partner o ad esso aventi causa per fatti occorsi nell'ambito delle attività svolte in convenzione;
- 10) per grave danno all'immagine dell'Amministrazione procedente, determinato dall'ETS partner, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione procedente al risarcimento dei danni subiti.



COMUNE DI PEIA

La risoluzione è efficace decorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in forma scritta ad opera dell'Amministrazione precedente.

Art. 7 - Assicurazione

L'ETS partner si assume ogni responsabilità, sia civile, sia penale, in relazione alle attività dallo stesso espletate per la realizzazione di quanto previsto dal progetto. L'ETS partner, inoltre, garantisce la copertura assicurativa dei propri operatori (inclusi eventuali soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui lo stesso si avvalga) in relazione all'intervento prestato, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, senza eccezione alcuna.

In applicazione del principio di responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., l'ETS partner è responsabile degli eventuali danni occorsi agli utenti delle attività e/o a terzi nel corso dello svolgimento delle attività di cui al presente Avviso e imputabili a colpa dei propri operatori, per gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Prima della sottoscrizione della Convenzione, a copertura dei rischi del servizio, l'ETS partner provvede a stipulare e a consegnare in copia al Responsabile Unico del Procedimento dell'Amministrazione precedente apposita/e polizza/e assicurativa/e RCT e RCO conformi a quanto previsto nel presente Avviso pubblico.

L'ETS partner si obbliga a mantenere regolarmente attiva detta copertura assicurativa per tutto il periodo di vigenza della convenzione.

Art. 8 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti in relazione alla procedura ad evidenza pubblica per la stipula di convenzione avverrà nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE 2016/679, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla presente procedura di selezione si forniscono le seguenti informazioni:

Il Titolare del trattamento è il Comune di Peia, con sede in Peia (Bg) Via Ca' Zenucchi, 3, tel. 035/731108 P.E.C.: comune.peia@pec.regione.lombardia.it nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore il Sindaco.

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali:

- Cognome e Nome: Luigi Mangili
- Indirizzo postale Via San Vincenzo de' Paoli 9 – 24023 Clusone (BG)
- Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it
- Telefono: 800 121 961



COMUNE DI PEIA

Art. 9 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata dalla sottoscrizione sino al 31 dicembre 2033.

L'Amministrazione procedente per motivi di pubblico interesse, anche in relazione alle mutate condizioni delle risorse finanziarie disponibili, potrà revocare o sospendere la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per l'associazione.

Analogamente l'ETS partner potrà, per ragioni motivate, revocare o sospendere la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per l'Amministrazione procedente. Le parti possono inoltre modificare consensualmente la convenzione.

La parte che intende proporre la modificazione o la revoca deve darne comunicazione all'altra almeno tre mesi prima.

Art. 10 - Divieto di cessione

É vietato cedere, anche parzialmente, la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione procedente.

Art. 11 - Disciplina fiscale

All'Associazione, con riferimento alle attività oggetto della presente convenzione, si applicano le agevolazioni di natura fiscale previste dal "Titolo X Regime fiscale degli enti del terzo settore" del d. lgs. 117/2017, nonché le disposizioni del Titolo II del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, n quanto compatibili.

Art. 12 - Registrazione della convenzione

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo in virtù del disposto dell'art. 82 comma 5 del d. lgs. 117/2017.

Art. 13 - Rinvii normativi

Per tutto quanto qui non previsto e normato, le parti rinviano al Codice civile ed alla normativa richiamata in premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente convenzione.

Peia, lì

Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Settore Affari Generali

Il Rappresentante Legale dell'ETS partner

.....

.....
